

ATTO RICOGNITORIO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI DI CASTEL BOLOGNESE

Addi 12 del mese di gennaio dell'anno 2009 si sono riuniti i Signori:

- AMADORI MARIA LIDIA, nata a Solarolo il 24/08/1939, residente a Castel Bolognese in via Zara, n. 80, pensionata – C.F.: MDRMLD39M641787R
- BABINI MARIA AUGUSTA, nata a Faenza il 14/11/1956, residente a Castel Bolognese in via Bargerò, n. 1034, impiegata – C.F.: BBNMGS56S54D458R
- BALLARDINI DOMENICA, nata a Castel Bolognese il 13/05/1050, residente a Castel Bolognese in via della Repubblica, 154, pensionata – C.F.: BLLDNC50E53C065S
- BRUNETTI ERMANNINO, nato a Brisighella il 09/12/1942, residente a Castel Bolognese in via Turati n. 194, pensionato - C.F.: BRNRNN42T09B188F
- BRUNETTI LOREDANA, nata a Faenza il 04/03/1948, residente a Castel Bolognese in via Pignattina, 949, pensionata – C.F.: BENLDN48C44D458J
- CAMURANI MARIA CRISTINA, nata a Faenza il 26/09/1956, residente a Castel Bolognese in via Pascoli, n. 33/1, impiegata – C.F.: CMRMCR56P66D458I
- CASADIO BATTISTA nato a Castel Bolognese il 25/07/1943, residente a Castel Bolognese, in v.le Umberto I° 38, pensionato - C.F.: CSDBTS43L25C065M
- CODEMO GIOVANNI nato a Cagliari il 14.11.1942, residente a Castel Bolognese in via Carducci,16, pensionato - C.F.: CDMGNN42S14B354Q.
- EMILIANI CHIARA, nata a Faenza il 01/06/1953, residente a Castel Bolognese in via Emilia Levante n. 565, impiegata – C.F.: MLNCHR53H41D458C
- FERNIANI WALTER, nato a Castel Bolognese il 30/03/1947, residente a Castel Bolognese in via Amonio, n. 29, pensionato – C.F.: FRNWTR47C30C065U

- LINARI ACHILLE, nato a Brisighella il 30/07/1947, residente a Castel Bolognese in v.le Cairoli, n. 11, pensionato – C.F.: LNRCLL47L30B188Q
- MALAVOLTI RITA, nata Castel Bolognese il 15/04/1950, residente a Castel Bolognese in v. Aldo Moro, 130, insegnante -C.F.: MLVRTI50D55C065I
- MALAVOLTI UMBERTO, nato a Casola Valsenio il 18/08/1942, residente a Castel Bolognese in via Zara, n. 80, pensionato – C.F.: MLVMRT42M18B982G
- MERENDA MARIA, nata a Castel Bolognese il 02/02/1948, residente a Castel Bolognese in via XII Aprile, n. 35, pensionata – C.F.: MRNMRA48B42C065T
- MONDUCCI VANNA MARIA, nata a Dozza il 17/10/1952, residente a Castel Bolognese in via Serra, n. 2540, dirigente scolastico - C.F.: MNDVNM52R47D360W
- PARRINI SILVANO, nato a Marradi (FI) il 01/04/1951, residente a Castel Bolognese in v.le Firenze, n. 216, pensionato – C.F.: PRRSVN51D01E971S
- SERASINI HANS, nato a Castel San Pietro il 18/07/1983, residente a Castel Bolognese in via Cavallazzi, n. 195, operaio – C.F.: SRSHNS83L18C265C
- ZACCARIA VINCENZO, nato a Firenze il 26/09/1953, residente a Castel Bolognese in via Aldo Moro, n. 174, impiegato elettrotecnico – C.F.: ZCCVCN53P26D612Z

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge regionale Emilia Romagna n. 34/2002 di una organizzazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata **ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI DI CASTEL BOLOGNESE**, il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato, composto da 22 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto.

La presente Associazione nasce dalla naturale evoluzione dell'esistente "Comitato Gemellaggi – Castel Bolognese", costituito nel 2006 dal Comune di Castel

Bolognese con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 23/03/2006 - registrato all'Ufficio del Registro in data 16/4/2007,- NAT. GIUR.12, C.F. n. 90026110396, al fine di programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative riguardanti i rapporti di gemellaggio intrattenuti dal Comune stesso. Dall'ottobre 2007 è nata nel suo interno una riflessione sulla possibilità di andare al superamento di tale Comitato per ovviare a problemi quali il cambio politico-amministrativo, o le difficoltà gestionali proprie di un ente di emanazione comunale, a favore di un organismo autonomo di promozione sociale, espressione democratica di quanti condividono gli obiettivi e le finalità dei gemellaggi, in ciò sostenuti e stimolati dalla stessa Amministrazione comunale. La costituenda Associazione Gemellaggi di Castel Bolognese si riconosce quindi come naturale erede del suindicato Comitato comunale, di cui continuerà l'azione di stimolo e di promozione nello stesso ambito operativo.

I sottoscritti convengono inoltre che:

- il primo Consiglio Direttivo provvisorio è composto da 11 membri e tale rimarrà fino alle successive delibere dell'Assemblea;
- fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 31 marzo 2009, i membri del Consiglio direttivo provvisorio sono:

1. MALAVOLTI RITA
2. MERENDA MARIA
3. LINARI ACHILLE
4. BABINI MARIA AUGUSTA
5. BALLARDINI DOMENICA
6. EMILIANI CHIARA
7. MALAVOLTI UMBERTO

8. BRUNETTI LOREDANA
9. AMADORI MARIA LIDIA
10. BRUNETTI ERMANNO
11. CAMURANI MARIA CRISTINA

Presidente viene nominato la sig.ra RITA MALAVOLTI, vice presidente la sig.ra MARIA MERENDA, tesoriere il sig. ACHILLE LINARI, segretario la sig.ra MARIA AUGUSTA BABINI.

Letto approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

AMADORI MARIA LIDIA	_____
BABINI MARIA AUGUSTA	_____
BALLARDINI DOMENICA	_____
BRUNETTI ERMANNO	_____
BRUNETTI LOREDANA	_____
CAMURANI MARIA CRISTINA	_____
CASADIO BATTISTA	_____
CODEMO GIOVANNI	_____
EMILIANI CHIARA	_____
FERNIANI WALTER	_____
LINARI ACHILLE	_____
MALAVOLTI RITA	_____
MALAVOLTI UMBERTO	_____
MERENDA MARIA	_____
MONDUCCI VANNA MARIA	_____
PARRINI SILVANO	_____
SERASINI HANS	_____

ZACCARIA VINCENZO

Associazione Gemellaggi di Castel Bolognese
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI
DI CASTEL BOLOGNESE

Denominazione e scopo

Art. 1

È costituita con sede a Castel Bolognese, in Piazza Bernardi, n. 1, presso la Sede comunale, l'Associazione Gemellaggi di Castel Bolognese, di seguito denominata Associazione.

Obiettivo primario dell'Associazione è la creazione di uno spirito di amicizia e di fratellanza fra i popoli, per il superamento delle barriere territoriali, culturali, storiche, per la diffusione e il consolidamento di rapporti di collaborazione e cooperazione su temi comuni o diversi, nel rispetto delle specificità di ognuno.

Per il perseguimento di tale obiettivo l'associazione è aperta al contributo di quanti ne condividono lo scopo primario e alla collaborazione con enti, associazioni, gruppi che si riconoscano nelle medesime finalità. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. Essa ha durata illimitata e non persegue alcun scopo di lucro anche indiretto.

Art. 2

Nell'esercizio della sua attività l'Associazione curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato nel favorire l'unione politica dell'Europa, al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

L'Associazione, nella sua azione, persegue le seguenti finalità:

1. operare e pianificare interventi e azioni dirette alla cultura di una coscienza europeista;
2. contribuire a una unione sempre più forte fra il popolo italiano e i popoli destinatari dei gemellaggi, nella comune convinzione che il gemellaggio è uno strumento utile alla costruzione dell'Unione Europea e all'incontro tra i popoli;
3. programmare, organizzare e coordinare le iniziative di rapporto e scambio con gli enti territoriali di altri Paesi, gemellati con Castel Bolognese, con lo scopo di creare autentici legami di amicizia fra i giovani e i cittadini delle comunità gemellate;
4. favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e la partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo al coinvolgimento di associazioni, organismi e gruppi che operano in campo economico, culturale, sociale, turistico e sportivo, scolastico, ecc.;
5. promuovere azioni per favorire l'incontro tra i popoli anche a livello locale, nella convinzione che la conoscenza reciproca sia il mezzo per favorire l'integrazione e il rispetto reciproco e per contrastare i fenomeni conseguenti alle diffidenze, agli odi e ai preconcetti.

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione sarà aperta a singoli cittadini e cittadine che abbiano compiuto il 18° anno di età., a persone giuridiche e associazioni non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 4

All'atto dell'iscrizione a socio si dovranno indicare:

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo mail;
2. la eventuale disponibilità di posti letto per l'ospitalità nell'ambito del gemellaggio;
3. l'impegno ad attenersi al presente Statuto e alle decisioni degli organi sociali.

Art. 5

L'ammissione a socio dà diritto a ricevere la tessera sociale.

La quota sociale è stabilita annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo e comunicata all'assemblea.

La quota sociale non è rimborsabile in nessun caso. Le quote o i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato rinnovo della tessera costituisce la perdita della qualifica di socio.
I soci hanno diritto a partecipare all'attività dell'Associazione.

Patrimonio sociale

Art. 6

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. Quote sociali;
2. Patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dell'Associazione;
3. Contributi, donazioni e lasciti diversi;
4. Fondo di riserva;
5. Proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Rendiconto annuale

Art. 7

Il rendiconto annuale comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Assemblea

Art. 8

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno 20 giorni prima, mediante comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax, e-mail o telegramma, oltre alla pubblicazione nella bacheca dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

All'inizio di ogni anno (entro marzo) verrà convocata l'assemblea per:

1. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale e il relativo bilancio di previsione;
2. eleggere il Consiglio direttivo, che resta in carica per la durata di 3 anni;
3. approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
4. deliberare in merito all'esclusione dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci. In tal caso l'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 9

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art. 11

L'Assemblea decide le modalità di votazione (per alzata di mano o a scrutinio segreto), a seconda dell'importanza delle decisioni da sottoporre al voto. È sempre a scrutinio segreto il voto sulle persone. Alla votazione possono partecipare tutti i soci dell'Associazione.

Art. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dovranno essere riportate su un apposito verbale.

Organi e cariche

Art. 13

Sono Organi dell'Associazione

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di cinque e un massimo di undici. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.. Al proprio interno, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Non sono previsti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi societari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve:

1. redigere i programmi di attività previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
2. curare l'esecuzione delle decisioni;
3. favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.

Senza pregiudizio dei poteri generali spettanti all'assemblea, è espressamente riconosciuto che il Consiglio Direttivo decida, a maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, il pagamento di qualsiasi spesa straordinaria contratta per conto dell'associazione, fatta salva l'approvazione del Presidente..

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di Lavoro, da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 15

Il Consiglio direttivo è convocato con preavviso minimo di 8 gg., con le stesse modalità vigenti per l'assemblea, come prevede l'art.

Art. 16

La decadenza di 1 o più membri del Consiglio Direttivo avverrà:

1. per dimissioni;
2. per assenza (più di 3 consecutive senza valida giustificazione);
3. per richiesta delle associazioni di appartenenza;
4. per aver svolto attività in contrasto all'interesse dell'Associazione.

Art. 17

Per l'elezione del Consiglio Direttivo si procede in questo modo:

1. L'Assemblea nomina un presidente e due scrutatori;
2. Ai soci in assemblea viene consegnata la scheda di votazione;
3. Con un'unica scheda si possono esprimere fino a 7 preferenze;
4. In caso di parità si procederà al voto di ballottaggio con votazione segreta;
5. I consiglieri eletti nominano fra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario;
6. Il consigliere dimissionario viene sostituito dal Consiglio con il primo dei non eletti; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. In caso di mancanza di candidati si procede a una nuova elezione.
7. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione:

1. ha la rappresentanza e la firma sociale;
2. presiede gli organi dell'Associazione;
3. sottoscrive le decisioni degli organi dell'Associazione;
4. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva;
5. convoca esperti o consulenti, alle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
6. è sostituito dal Vice Presidente, in caso di impedimento o assenza;
7. in caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente;
8. può adottare, in caso d'urgenza, per le vie brevi col parere di almeno 1/3 dei consiglieri ogni provvedimento opportuno portandolo successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Il Tesoriere predispose il bilancio di previsione, il rendiconto annuale dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria. Il Tesoriere provvede all'incasso delle entrate e al pagamento delle spese. Deve sottoscrivere le decisioni degli organi sociali.

Verbali e registri

Art. 20

Il verbale di ogni Assemblea è tenuto e conservato dal Segretario, che ne dà lettura nell'Assemblea successiva, che procede all'approvazione dello stesso..

Qualunque verbale - di Assemblea e Consiglio Direttivo - è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Tutti i registri e i libri dell'Associazione sono conservati dal Segretario.

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati riuniti in assemblea. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo predisposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/9/2000 e al DPCM n. 329 del 21/3/2001, in merito alla destinazione delle eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizione finale

Art. 22

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si demanda alle disposizioni previste dalle vigenti norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

Letto e approvato dall'Assemblea dei Soci del _____

Favorevoli: _____

Contrari: _____

Astenuti: _____

Castel Bolognese, _____

**INDICAZIONI DA FORNIRE ALL'UFFICIO DEL REGISTRO
AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
DELL 'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO**

- Poiché trattasi di una organizzazione di volontariato, costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 -Legge-quadro sul volontariato, l'atto costitutivo e lo statuto sono stati redatti in carta semplice. Chiedere, inoltre, la gratuità della registrazione.
- La esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro sono stabilite dall'art. 8, primo comma, della legge 11 agosto 1991 n. 266 - Legge-quadro sul volontariato, rese attuabili dalla Circolare 25 febbraio 1992, n. 3, pag. 26, quartultimo capoverso, del Ministero delle finanze.
- Sia l'atto costitutivo che lo statuto debbono essere presentati in almeno due copie: una per l'ufficio del registro e l'altra per gli atti dell'organizzazione.